

PROGRAMMA ANNUALE NUOVAQUASCO 2011 DELIBERA G.R. 2202/2011 PROGETTO C5

UNA BASE DATI PER COMPRENDERE MEGLIO LA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO IN EDILIZIA.

Materiali di lavoro



Amministrazione Regionale dell'Emilia-Romagna

Delibera della Giunta Regionale 2316/2010

Approvazione programma annuale attività NuovaQuasco soc. a.r.l. anno 2011, ai sensi art. 5, L.R. 20/2007 e successive modificazioni

C5 – FLC: Assistenza tecnica all'accordo triennale tra Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil Emilia-Romagna e Amministrazione Regionale

Direzione Generale Programmazione Territoriale e negoziata, intese. Relazioni europee e relazioni internazionali

Servizio Opere e Lavori Pubblici. Legalità e sicurezza. Edilizia pubblica e privata.

Referente di progetto: Maurizio Baldisserri

Unità di Ricerca progetto C5:

Daniele Ganapini NuovaQuasco – responsabile Area Qualificazione e Sviluppo del Costruire

Samuela Felicioni NuovaQuasco – ricercatrice Anna Baldisserri NuovaQuasco – ricercatrice Sara Brondelli NuovaQuasco – segreteria Roberto Sarmenghi NuovaQuasco – ricercatore

Referenti presso l'Amministrazione regionale

Maurizio Baldisserri Regione Emilia-Romagna Rosa Galletta Regione Emilia-Romagna

Componenti dei gruppi di lavoro su indicazione Fillea Filca Feneal ER

Gruppo di lavoro **A:** Oriano Amadori, Giuseppe Cocozza, Nadia Tolomelli Gruppo di lavoro **B:** Anna Rita Negroni, Daniela Pasi, Antonio Ghibellini

Gruppo di lavoro C: Ciro Donnarumma, Ladislao Linari, Riccardo Galasso, Valentino Minarelli, Luigi Giove

Versione del: 20 febbraio 2012

UNA BASE DATI PER COMPRENDERE MEGLIO LA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO IN EDILIZIA.

di Daniele Ganapini¹ e Roberto Sarmenghi² (NuovaQuasco scrl)

MODALITÀ DI RACCOLTA, CLASSIFICAZIONE ED ANALISI DEI PRINCIPI DI DIRITTO NELLE SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE.

I- PREMESSA

Uno strumento al servizio degli operatori delle costruzioni.

II- UNA ANALISI QUANTITATIVA

- 1- I capi di imputazione delle prime cento sentenze esaminate
- 2- I soggetti professionali imputati
- 3- I luoghi di lavoro ed i soggetti lesi.

III- UN ESEMPIO DI NAVIGAZIONE

- 1-Come consultare le schede
- 2-Un esempio di ricerca

IV- UNA ANALISI QUALITATIVA

- 1-Cosa è emerso
- 2-Catalogazione delle casistiche maggiormente riscontrate
- 3-Rassegna dei principi di diritto. Cosa si dice delle figure prevenzionistiche più significative.
 - a. datore di lavoro
 - b. appaltatore
 - c. committente
 - d. C.S.E.

V- NOTE CONCLUSIVE

ALLEGATO 1

Articoli ricorrenti in materia di sicurezza del lavoro oltre quelli del T.U.S.L.

ALLEGATO 2

Elenco delle prime 100 sentenze esaminate

¹ Responsabile dell'Area "Qualificazione e Sviluppo del Costruire" di NuovaQuasco scrl

² Avvocato, consulente di NuovaQuasco scrl

I PREMESSA

UNO STRUMENTO AL SERVIZIO DEGLI OPERATORI DELLE COSTRUZIONI

Pur riguardando concretamente persone e organizzazioni, le sentenze sono spesso percepite dai cittadini e dagli operatori economici come un prodotto dei giudici ad uso esclusivo dei giuristi. Si tratta infatti sovente di giudizi di elevata complessità e che prevedono una approfondita conoscenza delle norme in vigore; inoltre, la tecnica utilizzata nella stesura dei testi ne limita di fatto la piena intellegibilità agli uomini di Legge e, non ultimo, gli stessi principi di diritto risultano spesso non immediatamente comprensibili anche ai soggetti direttamente interessati,.

A tale opinione diffusa, per effetto delle notizie riportate dalla Stampa e dall'esperienza concreta di molti, si deve però contrapporre la considerazione che ogni sentenza dovrebbe avere due funzioni:

- di strumento dell'amministrazione della giustizia,
- di strumento di comunicazione.

Aderendo a tale impostazione riteniamo che la giurisprudenza relativa alla complessa materia della sicurezza del lavoro, di recente fatta confluire in Testo Unico per facilitarne l'applicazione, meriti quindi di essere approcciata con metodi che la rendano sempre più comunicativa.

Per questo motivo, volendo realizzare uno strumento che faciliti la lettura delle sentenze e avendo l'ambizione di contribuire alla più ampia comprensione dei contenuti di uno strumento che possiede informazioni utili ad una platea molto più vasta di quella composta dai soli giuristi, si è deciso di selezionare alcune sentenze pronunciate dalla Corte di Cassazione Penale e di classificarle attraverso l'utilizzo di una scheda da noi elaborata.

Pertanto:

- Sono state selezionate cento sentenze fra quelle emesse dalla Cassazione nel periodo 1999/2010. Oltre al non essere assoggettabili a modifica in quanto esauriti i gradi di giudizio, l'unico criterio adottato è consistito nella loro significatività rispetto al tema in oggetto.
- Queste cento sentenze sono state analizzate in dettaglio, individuando le categorie di informazioni di maggior interesse e ricorrenza. Oltre a codificare i dati si è cercato soprattutto di renderne più evidente le casistiche, classificando e semplificando i contenuti.
- E' stato creato un archivio elettronico nel quale immettere l'insieme dei dati rilevati per una successiva riorganizzazione e ricerca delle singole sentenze sulla base dei contenuti informativi considerati e per procedere all'elaborazione statistica degli stessi.
- E' stata predisposta una scheda standard sulla quale riversare le informazioni ritenute di maggior interesse per una restituzione maggiormente comprensibile dei principali aspetti delle singole sentenze. Scheda orientata agli operatori delle costruzioni ma anche ai cittadini.
- Si è provveduto ad una prima analisi dei risultati tenendo ben presente che questo non è un lavoro concluso, ed è appunto da questa prima analisi che emergono i dati riportati nelle tabelle e nel testo qui a seguito.

Testo che speriamo possa essere di una qualche utilità, anche per sondare interessi specifici, dei diversi operatori del settore e migliorare ulteriormente l'attività in essere verso l'obiettivo sopra indicato.

II UNA ANALISI QUANTITATIVA

II.1. I CAPI DI IMPUTAZIONE DELLE PRIME CENTO SENTENZE ESAMINATE

Attraverso l'analisi delle prime cento sentenze selezionate si sono potute elaborare diverse informazioni giuridiche producendo alcune statistiche.

I dati giuridici si trovano nelle singole schede elaborate (per la consultazione si veda il successivo punto dedicato specificamente alla "navigazione") mentre i principali dati statistici riassuntivi sono riportati nelle tre tabelle che seguono.

Delle cento sentenze analizzate e classificate:

- 46 (pari appunto al 46%) riguardano casi di lesioni
- 36 (36%) hanno avuto origine da casi di infortunio mortale
- 18 (18%) si riferiscono a casi di mancata tutela.

Tabella n.1. Analisi delle 100 sentenze: sentenze esaminate, per tipo di effetto di violazione della norma, numero di soggetti lesi e totale capi di imputazione.

Sentenze analizzate									
Sentenze				Sentenze per n. soggetti lesi			Capo di imputazione		
Tipo di effetto della violazione	Totale	%	O (**)	1	2	3 o oltre	Totale capo di imputazione (*)	%	
Lesioni	46	46,0	0	43	0	2	45	44,6	
Morte	36	36,0	0	38	0	0	38	37,6	
Mancata tutela	18	18,0	18	0	0	0	18	17,8	
Totale	100	100,0	18	81	0	2	101	100,0	

statistiche-ed-analisi-disponibili/sentenze. Sistema informativo realizzato sotto responsabilità scientifica di NuovaQuasco.

Oltre al dato sopra esaminato, le sentenze hanno dato modo di rilevare se gli eventi lesivi interessassero uno o più soggetti: la tabella evidenzia che solo in due casi (due sentenze aventi quale capo di imputazione delle lesioni personali) i soggetti infortunati sono stati più di tre.

Inoltre, in un solo caso, il procedimento penale ha riguardato un episodio che ha avuto come conseguenza sia un morto sia un soggetto infortunato (per questo motivo che la somma della colonna "Totale capo di imputazione" ci restituisce il dato 101 invece che 100).

I 18 casi di mancata tutela corrispondono ai casi in cui non viene leso un soggetto ben determinato, bensì la collettività dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro: si tratta di violazioni di Leggi,

^{*} In un solo caso il procedimento penale ha riguardato un infortunio che ha avuto come epilogo sia un morto sia un soggetto infortunato. Per questo motivo la somma della colonna "Totale capo di imputazione" ci restituisce 101 invece che 100

Decreti Legislativi, Decreti del Presidente della Repubblica e Decreti Ministeriali in gran parte confluiti nel Testo Unico.

I processi che hanno portato alle sentenze esaminate hanno avuto origine da procedimenti penali più o meno complessi durati alcuni anni e che, affrontando diversi gradi di giudizio, sono passati attraverso più giudici. Il procedimento penale relativo alla materia della sicurezza e salute sul lavoro nasce a seguito di una notizia di infortunio che giunge alle autorità preposte: in quel momento si attivano immediatamente delle indagini di polizia giudiziaria in caso di:

- morte.
- **lesione grave** (pericolo di vita, incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni o malattia di durata superiore a 40 giorni, indebolimento permanente di un organo o di un senso)
- **lesione gravissima** (malattia certamente o probabilmente insanabile, perdita di un senso, perdita o mutilazione di un arto che lo renda inservibile, ovvero la perdita di un organo o della capacità a procreare, ovvero la perdita o una permanente e grave difficoltà della favella, deformazione o lo sfregio permanente del viso).

Le indagini vengono svolte sotto la direzione del Pubblico Ministero secondo quanto disposto dal Codice di Procedura Penale.

La tabella si riferisce a concetti di diritto e procedura penale che di seguito si renderanno più comprensibili fornendo alcune definizioni ed il testo degli articoli del codice penale di riferimento.

Box 1. Reati e sanzioni.

La legge prevede sanzioni per coloro che violino la normativa sulla sicurezza del lavoro ed in particolare il codice penale prevede le fattispecie di *omicidio colposo (art. 589 c.p.)* e *lesioni personali colpose (art.590 c.p.)*. Alcune recenti leggi hanno disposto un inasprimento delle pene per questi reati. Le modifiche più rilevanti nel campo degli infortuni sul lavoro riguardano:

- l'innalzamento delle pene
- la competenza a giudicare (passata ora al Tribunale) ed
- i termini processuali resi più restrittivi.

In particolare:

- -per l'omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla prevenzione infortuni si è passati da un minimo edittale di un anno alla pena della reclusione da due a cinque anni;
- mentre per le lesioni personali colpose gravi e gravissime è stata introdotta rispettivamente la pena della reclusione da tre mesi ad un anno (lesioni gravi) e la pena della reclusione da un anno a tre anni (lesioni gravissime), con eliminazione in quest'ultimo caso della sanzione penale pecuniaria alternativa della multa.

Art. 589. Omicidio colposo.

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590. Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme_sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

II.2. I SOGGETTI PROFESSIONALI IMPUTATI

La tabella n.2 individua quali sono stati, nelle sentenze esaminate, i soggetti chiamati a rispondere di reati connessi alla salute e sicurezza del lavoro e ne determina: il numero complessivo, quello dei condannati e quello degli assolti.

Dai totali si può evincere come le sentenze non si riferiscano sempre ad un solo imputato: infatti, nella realtà dei casi, i responsabili di tali tipi di eventi possono essere più soggetti che rivestono differenti ruoli ai quali la legge attribuisce responsabilità di tipo prevenzionistico.

Risulta pertanto che su 115 soggetti imputati (in 100 procedimenti penali) i datori di lavoro sono stati condannati in 61 casi (53% dei casi) mentre sono stati assolti 6 volte (pari al 5,2%).

Nell'ordine, i soggetti maggiormente ricorrenti fra i condannati all'interno delle sole sentenze esaminate risultano: Dirigenti, C.S.E.e Committenti.

Tabella n.2. Analisi delle 100 sentenze: sentenze esaminate per soggetto professionale

Saggetta musfaggianala immutata	Esit	o giudizio	ione	Totale (*)		
Soggetto professionale imputato	Condanna	%	Assoluzione	%	n.	%
Datore di lavoro	61	53,0	6	5,2	67	58,3
di cui datore di lavoro pubblico	2	1,7	1	0,9	3	2,6
Dirigente	9	7,8	2	1,7	11	9,6
Committente	6	5,2	3	2,6	9	7,8
C.S.E.	7	6,1	0	0,0	7	6,1
Preposto	6	5,2	1	0,9	7	6,1
RSPP	5	4,3	1	0,9	6	5,2
Responsabile dei lavori	3	2,6	0	0,0	3	2,6
Lavoratore	3	2,6	0	0,0	3	2,6
Medico competente	1	0,9	0	0,0	1	0,9
Soggetto terzo	1	0,9	0	0,0	1	0,9
Altro	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Totale	102	88,7	13	11,3	115	100,0

fonte: www.regione.emilia-romagna.it/sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/edilizia/conoscere/sistema-di-osservazione/statistiche-ed-analisi-disponibili/sentenze. Sistema informativo sotto responsabilità scientifica di NuovaQuasco.

Se le definizioni di Datore di lavoro e Dirigente si riferiscono a soggetti che operano in tutti i possibili settori lavorativi, Committenti e C.S.E sono, invece, figure tipiche ed esclusive del settore edile.

I soggetti ai quali sono attribuiti diritti e doveri nell'ambito del settore della prevenzione sono individuati da due specifiche norme del Testo Unico.

L'articolo 2 T.U., fornisce le definizioni di:

- Lavoratore (alla lettera a);
- Datore di lavoro -distinguendo tra privato e pubblico- (alla lettera b);
- Dirigente (alla lettera d);

^(*) Il totale è pari a 115 in quanto le sentenze si possono riferire a procedimenti penali che interessano contemporaneamente più figure professionali aventi obblighi in materia di prevenzione.

- Preposto (alla lettera e);
- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (alla lettera f);
- Medico competente (alla lettera h).

Analogamente, nel titolo quarto, quello che si occupa della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, l'art. 89 T.U. definisce alcune figure peculiari del settore:

- Committente (alla lettera b);
- Responsabile dei lavori (alla lettera c);
- Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell'opera (alla lettera f).

Tali differenziazioni nascono dalla considerazione che l'organizzazione d'impresa può essere complessa ed articolata. La complessità di rapporti, inoltre, può dare luogo a responsabilità concorrenti di più soggetti destinatari delle norme.

Tra i destinatari delle norme di prevenzione vanno compresi anche gli stessi lavoratori i quali potranno avere una responsabilità concorrente per l'infortunio sul lavoro. Tuttavia, solo una condotta del tutto anomala ed imprevedibile potrà renderli totalmente responsabili.

Il contenuto generale degli obblighi in materia di sicurezza prevede che siano adottate tutte le specifiche misure previste dalla legge, che siano predisposti tutti quegli altri ed ulteriori dispositivi che, secondo la tecnica e l'esperienza, nonché le regole di comune prudenza, appaiono necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori, informando gli stessi dei rischi connessi al lavoro.

Prevede, inoltre, che venga vigilato affinché le disposizioni impartite vengano eseguite ed i dispositivi vengano effettivamente utilizzati.

Nell'ambito dei luoghi di lavoro possono orbitare anche altri soggetti non legati da un rapporto di dipendenza o collaborazione, quelli che nella tabella sono indicati con "soggetto terzo" o "altro".

Per quanto riguarda poi l'edilizia, il cantiere è diventato una "fabbrica" sempre più complessa e complicata, non solo e non soltanto sul piano tecnologico, quanto sul piano giudico-organizzativo. L'impresa appaltatrice, più che gestire ed organizzare i fattori della produzione per realizzare l'opera, tende sempre più ad essere una macchina che organizza gli acquisti di materiali, fasi di lavorazione, servizi, componenti e sistemi forniti e posti in opera. Nel cantiere dunque non ci sono più solo operai e materiale, ma possono esserci svariati sub-fornitori con sub-contratti che assumono forme e sfumature giuridico-formali scelte di volta in volta in relazione all'acquisto che deve essere realizzato.

Nei cantieri di lavori pubblici, soprattutto, si possono trovare sub-contratti di:

- nolo (a freddo o a caldo);
- cottimo;
- fornitura;
- fornitura e posa in opera;
- servizi;
- consulenza.

Anche questa tabella introduce una serie di concetti dei quali riteniamo dare alcune definizioni per le quali può risultare utile una informazione maggiormente dettagliata (vedi box n. 2).

Box 2. Il processo penale: definizioni.

1) **Imputato** è colui nei cui confronti è iniziata l'azione penale; è il soggetto fondamentale del processo penale, senza di esso non può aversi alcun giudizio.

Acquista tale qualità la persona alla quale è attribuito il reato. Prima di tale momento la persona alla quale è attribuito il reato non è imputata, ma semplicemente *persona sottoposta alle indagini* (o come si suole dire indagato).

2) **Sentenza:** Il giudizio di primo grado (così come quelli successivi di appello e di cassazione) si conclude con una sentenza. Le sentenze possono essere *processuali* o *di merito*.

Le sentenze processuali decidono questioni di rito: ad esempio disponendo non luogo a procedere in quei casi in cui l'azione penale non poteva essere iniziata o non deve essere proseguita (ad esempio nel caso in cui il reato è estinto per intervenuta prescrizione.)

Le sentenze di merito, invece, possono essere di assoluzione o di condanna.

Sono di assoluzione quelle che respingono le accuse mosse dal pubblico ministero all'imputato.

Sono di condanna quelle che accolgono le accuse del pubblico ministero ed infliggono all'imputato, risultato colpevole del reato contestatogli, una pena; con esse si può avere anche la condanna al risarcimento della parte civile regolarmente costituita.

Con la sentenza di condanna le spese processuali devono essere posta a carico del condannato a meno che la condanna non intervenga a seguito di applicazione di pena a richiesta di parte (il cosiddetto patteggiamento).

3) Contro le decisioni dei giudici è ammessa Impugnazione.

Con l'impugnazione viene data alle parti la possibilità di aprire una nuova fase del processo in cui un giudice superiore controlla o rinnova la fase processuale precedente.

I mezzi di impugnazione si distinguono in *ordinari* o *straordinari*.

I primi sono l'appello ed il ricorso per cassazione: possono (e devono) essere proposti prima che la sentenza divenga irrevocabile.

Straordinari sono quelli che possono essere promossi dopo, cioè quando la sentenza o il decreto penale di condanna siano *passati in giudicato*. E' mezzo straordinario d'impugnazione la *revisione*.

- Appello

Fuori dei casi previsti dall'art.604 cpp il giudice di appello pronuncia sentenza con la quale conferma o riforma la sentenza appellata. Le pronunce del giudice di appello sull'azione civile sono immediatamente esecutive.

- Ricorso per cassazione. oltre ad essere il rimedio ordinario contro le sentenze d'appello, in taluni casi, può essere proposto immediatamente contro le sentenze di primo grado.

Questo tipo di giudizio, a differenza di quello di appello limita la cognizione alle sole *questioni di diritto* e può essere proposto per i soli motivi tassativamente indicati dalla legge, pena la dichiarazione di inammissibilità.

La cassazione può:

- Emettere un provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso. In questi casi la parte privata che ha proposto il ricorso è condannata al pagamento delle spese del procedimento. Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte privata è inoltre condannata con lo stesso provvedimento al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma da euro 258,00 a euro 2.065,00. Nel caso di rigetto la condanna a tale pagamento è discrezionale.
- Emettere una sentenza di annullamento senza rinvio.
- Provvedere mediante annullamento della sentenza ai soli fini civili.
- Annullare con rinvio.
- Annullare parzialmente.

Nel caso di annullamento con rinvio il giudice di rinvio deve uniformarsi alla sentenza della corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa.

La sentenza del giudice di rinvio, a sua volta, potrà essere impugnata (con ricorso per cassazione se pronunciata in grado di appello oppure col relativo mezzo previsto dalla legge, se pronunciata in primo grado).

In ogni caso la sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla Corte di Cassazione oppure se il giudice non si è attenuto alle indicazioni fornite, in sede di rinvio, dalla Suprema Corte

- Revisione. La revisione come anticipato sopra, è un rimedio straordinario che permette di tornare su una decisione ormai divenuta irrevocabile: può essere richiesta solo in pochi casi stabiliti dalla legge e, in caso di accoglimento della richiesta, il giudice deve revocare la sentenza di condanna o il decreto penale di condanna e pronunciare il proscioglimento.
- **4) Passaggio in giudicato**. La decisione del giudice deve diventare irrevocabile, acquistare autorità di un comando e diventare definitiva in modo che il processo abbia fine.

Le decisioni diventano irrevocabili per il decorso di un determinato periodo di tempo entro il quale non siano state proposte impugnazioni o quando, a seguito di ricorso per cassazione, viene pronunciato un provvedimento che lo dichiara inammissibile o lo rigetta.

II.3. I LUOGHI DI LAVORO E I SOGGETTI LESI.

Il luogo di lavoro dove sono avvenuti più eventi lesivi risulta, ovviamente, essere il cantiere edile con 51 segnalazioni (pari al 53,9% dei casi esaminati) ma sono presenti nella base dati anche 22 avvenimenti in fabbrica (22,6%) e 3 in ufficio (pari al 2,6% dei casi esaminati).

Va detto che non tutte le sentenze riguardano imprese di costruzioni ma la base dati considera anche sentenze riguardanti per es. imprese manifatturiere o servizi, comunque d'interesse significativo per comprendere elementi giurisprudenziali ritenuti rilevanti per l'edilizia. Numerosi quindi sono gli avvenimenti in altri luoghi (23, pari al 20% circa), fra i quali per ora non figurano infortuni in itinere, mentre solo in un caso non vi è alcuna specifica del luogo (0,9% dei casi esaminati).




Figura 1 Analisi delle 100 sentenze: ripartizione delle sentenze per luogo di lavoro.

fonte: www.regione.emilia-romagna.it/sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/edilizia/conoscere/sistema-di-osservazione/ statistiche-ed-analisi-disponibili/sentenze. Sistema informativo realizzato sotto responsabilità scientifica di NuovaQuasco

La tabella n.3 permette di analizzare sia le forme di avvenimento degli infortuni sia la loro relazione con i soggetti lesi precedentemente quantificati dalla tabella n.1.

La sua lettura permette di constatare che gli operai rappresentano oltre l'80% degli 83 casi di infortunio rilevati.

Leggendo questo dato è però necessario fare una riflessione relativamente alle figure di artigiano e di imprenditore (in totale 5 casi pari al 5% degli infortunati).

Con riferimento ai cantieri edili è stato precisato quanto sia complessa la loro organizzazione e quanti soggetti a vario titolo vi svolgano le proprie attività. Proprio la particolarità dell'organizzazione, dotata di una complessità assai più rilevante rispetto ad altri luoghi di lavoro, permette che soggetti formalmente "etichettati" come lavoratori autonomi siano, invece, soggetti che lavorano con lo stesso vincolo di subordinazione di un vero e proprio lavoratore dipendente.

Come precedentemente detto i casi per i quali si dispone di una forma di avvenimento infortunistico vera e propria sono 83 su un totale di 101 capi di imputazione: si ricorda infatti che in 18 sentenze

non si registra un infortunio ma una "mancata tutela" (tabella n.1). con inadempienze a norme tese a garantire la salvaguardia dei lavoratori e che prevedono una sanzione indipendentemente dal fatto che si sia verificato o meno un evento-infortunio.

La tabella analizza anche le forme di avvenimento degli eventi lesivi avendo come riferimento le casistiche oggetto di analisi da parte dell'INAIL.

La tabella ci indica, in perfetta sovrapponibilità con le rilevazioni statistiche dell'Ente citato che lavoratori si infortunano più frequentemente

- Cadendo dall'alto: 36 casi(pari al 43,4%); i più soggetti sono gli operai (29 casi pari al 34,9%)
- Venendo colpiti da attrezzi, parti meccaniche in movimento, ecc.: 19 casi (pari al 22,9%); anche in questo caso i più soggetti a tale tipo di accadimento sono gli operai con 16 casi pari al 19,3%.

Tabella n.3. Analisi delle 100 sentenze: forme di avvenimento, soggetto leso e totale.

Forma di	Оре	eraio	Impie	egato	Artig	giano	Impre	nditore	A1	tro	Tot	ale
avvenimento. Descrizione	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%
caduto dall'alto	29	34,9	1	1,2	2	2,4	2	2,4	2	2,4	36	43,4
colpito da	16	19,3	1	1,2	0	0,0	0	0,0	2	2,4	19	22,9
travolto da	8	9,6	0	0,0	0	0,0	1	1,2	1	1,2	10	12,0
schiacciato da	8	9,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,2	9	10,8
ha inalato	2	2,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,2	3	3,6
non specificato	1	1,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,2
afferrato da	1	1,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,2
folgorato	1	1,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,2
impigliato a	1	1,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,2
investito da	2	2,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	2,4
Totale	69	83,1	2	2,4	2	2,4	3	3,6	7	8,4	83	100,0

fonte: www.regione.emilia-romagna.it/sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/edilizia/conoscere/sistema-di-osservazione/statistiche-ed-analisi-disponibili/sentenze. Sistema informativo realizzato sotto responsabilità scientifica di NuovaQuasco.

Nota. Se si sommano i 18 casi di "mancata sicurezza" si avrà un totale pari a 101 che corrisponde al "Totale capi di imputazione" di cui alla Tabella 1.

III UN ESEMPIO DI NAVIGAZIONE


III.1. COME CONSULTARE LE SCHEDE.

La base dati realizzata sotto la responsabilità scientifica di NuovaQuasco è consultabile sul sito della Regione Emilia Romagna ed è raggiungibile digitando:

www.regione.emilia-romagna.it/sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/edilizia/conoscere/sistema-di-osservazione/statistiche-ed-analisi-disponibili/sentenzeoppure seguendo un percorso più complicato, ma consigliato per comprendere meglio quali altre notizie o fonti di informazione siano contenute nelle pagine web dedicate alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Materiali che si spera possano essere utili per chi abbia necessità di aggiornamento ed approfondimento delle tematiche della sicurezza del lavoro.

Il percorso proposto è il seguente:

- Accedere al sito della regione Emilia Romagna digitando www.regione.emilia-romagna.it;
- apertasi la Home Page si dovrà ciccare su Entra in regione;
- nella colonna **Servizi online** si dovrà selezionare **Sicurezza nei luoghi di lavoro** del gruppo **Imprese**;
- a questo punto si sarà aperta la sezione dedicata alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Nella colonna a destra dello schermo si dovrà ciccare su Sicurezza e tutela nei cantieri di edilizia e ingegneria civile;
- nella nuova schermata, sempre nella colonna posta a destra, si dovrà ciccare su Dati per conoscere il lavoro nei cantieri:
- successivamente il link da cliccare sarà **Sistema di osservazione**;
- poi **Statistiche ed analisi disponibili** (posizionato sempre a destra);
- si aprirà una pagina nella quale si troveranno i seguenti tre collegamenti:
 - o Infortuni e Malattie
 - o Attività di Vigilanza
 - o Sentenze Corte Cassazione
- Cliccando su **Sentenze Corte Cassazione** si aprirà la pagina sotto riportata



Arrivati a questo punto sarà possibile effettuare delle ricerche attraverso il seguente iter:


- Individuare un soggetto **Imputato**;
- Scegliere se effettuare la ricerca in base a:
 - o Soggetto leso
 - Operaio
 - Altro
 - o Luogo di lavoro
 - Cantiere
 - Altro
 - o Evento
 - Danno Materiale
 - Mancata Tutela

Effettuata la scelta del percorso al quale si è interessati si trova la pagina con riportati gli estremi delle sentenze utilizzate per la redazione delle schede.


III.2. UN ESEMPIO DI RICERCA

A questo punto ipotizziamo di voler individuare quante sentenze pubblicate abbiano avuto quale soggetto imputato un dirigente incolpato di aver cagionato un danno materiale.

1) Ciccando su Dirigente si visualizzerà



2) selezionando Danno materiale si aprirà



- 3) alla fine del percorso troveremo un elenco di sentenze tra le quali, ad esempio, selezioneremo Cassazione Penale Sezione III n.44890/2009.
- 4) Al termine del percorso si aprirà un file pdf contenente la scheda di seguito riportata.

Base dati sulle sentenze della Cassazione Penale

cod. **75**



□ Datore di lavoro p		□ Datore di lavoro privato	□ C.S.E.	x Dirigente
□ Responsabile dei □ Lavoratore	lavori	□ Committente □ Altro:	□ Preposto	□ R.S.P.P.
□ Assoluzione				
x Condanna:	continuazio nella corris	li colpa: - riconosciute le circostanzo ne ex art.81 cpv. c.p., con	danna alla pena com di euro 2.600,00 d	ne, unificati tutti i reati nel vincolo della plessiva di mesi tre di arresto, convertita i ammenda (interamente condonata con
Evento				
□ Mancata tutela:	□ non i	nfortunio		
x Danno materiale:	x infor	tunio 🗆 non infortunio:	x lesioni	morte
ruggine penetrat	agli in un o nateriali da	occhio in quanto non annosi e non aveva	era munito di occ	era stato attinto da una scheggia di chiali idonei a proteggere gli occhi leguata informazione sui pericoli
Soggetto leso x Operaio □ Ar	tigiano	□ Impiegato	□ Imprenditore	□ Altro:
Tipologia del luo x Cantiere □ Fa □ Pubblico □ Pr	bbrica	nimento □ Ufficio	□ Altro:	
esonerato da resple funzioni delegate (ovverdesente da respon	delega - i ponsabilità ate. Il dele non si ri nsabilità, c	n ma non esclude la re egato che ritenga di no tenga in grado di svo	sponsabilità del on n essere stato pos olgere adeguatan gante di porlo in	disce che il delegante possa essere delegato che, di fatto, abbia svolto sto in grado di svolgere le funzioni nente quelle funzioni), per andare a grado di svolgerle e, in caso di ega.
Note. Esito: rigetta il rico	orso e condar	nna il ricorrente al pagame	nto delle spese proce	essuali
Esito sintesi Annullamento ser	nza rinvio	🗶 Rigetto del rico	rso	□ Ricorso inammissibile
Riferimenti sente Anno: 2009	enza della (Cassazione Penale Numero: 44890		Sezione: III

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.

IV UNA ANALISI QUALITATIVA

IV.1. COSA È EMERSO

Più sopra si è potuto constatare come le sentenze forniscano una ampia varietà di dati che possono essere analizzati con sistemi di tipo statistico.

Le stesse sentenze ci hanno anche permesso di effettuare valutazioni di tipo qualitativo/giuridico.

Durante l'analisi è emerso che le differenziazioni dei casi concreti rendono la schematizzazione meno semplice di quanto poteva apparire durante la prima fase di ricerca teorica.

- Vi sono sentenze con più imputati che ricoprono differenti ruoli della prevenzione e proprio per questo vi possono anche essere decisioni differenziate; in questi casi ad una sentenza corrisponderanno più schede.
- Vi sono casi di più soggetti lesi: in tali casi vi possono essere differenti epiloghi dell'infortunio così come possono rilevarsi differenti ruoli dei soggetti infortunati.
- Il soggetto imputato può rivestire contemporaneamente più ruoli prevenzionistici.
- Nell'ambito delle sentenze che si riferiscono a violazioni nell'ambito della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, non è raro trovarne alcune che derivano da accertamenti di violazioni che non riguardano né infortuni né morti, ma che, invece, si riferiscono a verbali e relative sanzioni per violazioni rilevate da ASL o DPL in occasione di ispezioni.

Sono i casi che più sopra sono stati definiti quali lesioni alla "Salute & Sicurezza".

- Tra i soggetti "assolti" devono necessariamente rientrare coloro per i quali è intervenuta la prescrizione del reato: in questi casi, infatti, si ha una sentenza di proscioglimento.
- In taluni casi possono essere prese in considerazione sentenze di annullamento con rinvio in quanto le indicazioni che la Corte di cassazione formula al giudice di merito sono veri e propri principi di diritto, indipendentemente da quella che sarà la decisione in merito alla colpevolezza dell'imputato.

IV.2. CATALOGAZIONE DELLE CASISTICHE MAGGIORMENTE RISCONTRATE.

Nei casi esaminati, gli argomenti trattati dalla Cassazione si riferiscono a

- Definizioni dei soggetti con obblighi prevenzionistici, effettività dei ruoli e delle mansioni, ingerenza e suoi effetti in tema di responsabilità. Nel prosieguo del presente capitolo si analizzeranno le indicazioni della Suprema Corte relative alle figure più rilevanti nel settore delle costruzioni edili:
 - •Datore di lavoro.
 - •Appaltatore.
 - $\bullet Committente.$
 - C.S.E..
- Obblighi delle varie figure dell'impresa (con differenziazioni nel caso di forme societarie e conferimenti di deleghe).
- Comportamento anomalo del lavoratore.
- Il ruolo e le responsabilità del RSPP.
- Valutazione dei rischi.
- Formazione, informazione e addestramento dei lavoratori.
- La colpa negli infortuni sul lavoro.
- Appalti.
- Soggetti terzi presenti in cantiere.
- Costituzione di parte civile.

IV.3. RASSEGNA DEI PRINCIPI DI DIRITTO. COSA SI DICE DELLE FIGURE PREVENZIONALI PIÙ SIGNIFICATIVE.

Quelli sopra esposti rappresentano dei temi, dei titoli, ai quali i principi di diritto hanno permesso di attribuire dei contenuti.

Di seguito si elencano le caratteristiche giuridicamente attribuite alle figure prevenzionistiche di "datore di lavoro", "appaltatore", "committente" e "C.S.E." desunte mediante una miscellanea di quanto indicato dai principi di diritto.

a) Datore di lavoro

- E' destinatario delle norme di sicurezza nel senso di avere l'obbligo di attuare le misure previste e di accertarsi della loro esistenza.
- Ha l'obbligo di formazione e di informazione nei confronti dei propri dipendenti.
- Su di lui incombe anche l'obbligo di accertarsi che le misure approntate vengano osservate e che gli strumenti idonei predisposti vengano utilizzati.
- Se anche si avvale di altre imprese per l'esecuzione di opere accessorie non è esente dall'obbligo di controllare le condizioni di sicurezza del lavoro e di provvedere all'apprestamento di quelle opere necessarie a tutelare i lavoratori anche se autonomi.
- L'obbligo di garantire le condizioni di sicurezza dell'ambiente di lavoro, di fornire le attrezzature idonee e di regolamentarlo grava sull'imprenditore che comunque usufruisce dell'opera dei lavoratori anche autonomi e li inserisce nell'organizzazione aziendale.
- Ha l'obbligo di controllo e manutenzione degli impianti e dei dispositivi di sicurezza con correlato l'obbligo di eliminare i difetti riscontrati.
- Non è necessaria ed obbligatoria una sua presenza costante. Più che presenza fisica (che in sé non è idonea necessariamente a garantire la sicurezza dei lavoratori), è richiesta una gestione "oculata" dei luoghi di lavoro ponendo in essere tutte le misure imposte normativamente (informazione, formazione, attrezzature idonee e presidi di sicurezza), nonché ogni altra misura idonea per comune regola di prudenza e di diligenza, a garantire sicurezza nei luoghi di lavoro.
- In forza del disposto dell'art.2087 c.c. è costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale del prestatore di lavoro, essendo posto comunque a suo carico l'obbligo di adottare, secondo le regole della comune prudenza, le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.
- Deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza. La condotta del lavoratore, per giungere ad interrompere il nesso causale (tra condotta colposa del datore di lavoro o chi per esso, ed evento lesivo) e ad escludere, in definitiva, la responsabilità del garante, deve configurarsi come un fatto assolutamente eccezionale, del tutto al di fuori della normale prevedibilità. In ogni caso le norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche in ordine agli infortuni derivanti da sua colpa.
- Tra i compiti del datore di lavoro vi è anche quello di fornire strumenti e macchinari del tutto sicuri: il datore deve accertarsi che il costruttore o l'eventuale diverso venditore abbia sottoposto la stessa macchina a tutti i controlli rilevanti per accertarne la resistenza e l'idoneità all'uso.
- La titolarità di un rapporto di lavoro è costituita dall'esercizio pieno di poteri datoriali a prescindere dalla esistenza di una assunzione formale e dalla esistenza di un altro rapporto di lavoro subordinato dello stesso lavoratore.

- Anche se la sospensione del lavoro non è prevista da alcuna norma, è dovere del datore di lavoro tenere conto delle circostanze rilevanti e tenere conto dei rischi per la salute del lavoratore, tenuto conto di tutte le circostanze che influiscono sulle condizioni di lavoro.
- Il mancato adempimento delle formalità inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, quali un contratto di assunzione, il versamento dei contributi, la sussistenza dei libri paga, non è idoneo ad escludere l'individuazione di un rapporto di lavoro subordinato, trattandosi di elementi attinenti all'assicurazione del lavoratore presso gli enti competenti, la cui omissione pratica invero piuttosto frequente non è certamente prova della esclusione della subordinazione lavorativa.
- In tema di sicurezza antinfortunistica, il compito del datore di lavoro, o del dirigente cui spetta la "sicurezza del lavoro", è molteplice ed articolato, e va dalla istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori e dalla necessità di adottare certe misure di sicurezza, alla predisposizione di queste misure e quindi, ove le stesse consistano in particolari cose o strumenti, al mettere queste cose, questi strumenti, a portata di mano del lavoratore e, soprattutto, al controllo continuo, pressante, per imporre che i lavoratori rispettino quelle norme, si adeguino alle misure in esse previste e sfuggano alla superficiale tentazione di trascurarle. Il responsabile della sicurezza, sia egli o meno l'imprenditore, deve avere la cultura e la forma mentis del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dalla integrità del lavoratore ed ha perciò il preciso dovere non di limitarsi ad assolvere normalmente il compito di informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro.
- Deve fornire il lavoratore dei presidi di sicurezza previsti dalla legge o suggeriti dalla migliore ricerca tecnica del settore e sincerarsi che sia "formato/educato" a servirsene, sia che sia solito farlo, "vincendo le prevedibili pigrizie". Questa educazione, o formazione, deve essere, inoltre, tanto più attenta e insistita allorché il lavoratore esegua lavori in solitudine, lavori, come quello di autotrasportatore, per la esecuzione dei quali non può ragionevolmente pretendersi che il lavoratore sia costantemente accompagnato dal datore di lavoro o da un suo preposto per imporre il rispetto delle norme antinfortunistiche.
- Ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici e del fatto che il lavoratore possa prestare la propria opera in condizioni di sicurezza, vigilando altresì a che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata l'opera.
- Nella pubblica amministrazione la figura del datore di lavoro è assolutamente peculiare; deve possedere la relativa qualifica dirigenziale
- Sempre nel pubblico impiego è assolutamente indispensabile porre attenzione al relativo potere di spesa ed ai rapporti con gli organi di governo e di vertice.
- In ogni caso, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento di altri destinatari degli obblighi di prevenzione, che abbiano dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento (principio della equivalenza delle cause ex. art. 41 c.p.).
- Deve essere considerato datore di lavoro il soggetto responsabile dell'attività nello svolgimento della quale si è verificato l'incidente.
- Chi di fatto dispone di poteri decisionali e di spesa risponde certamente delle violazioni in cui sia incorso nell'esercizio di questi poteri. L'assunzione di una posizione di garanzia comporta, di per sé, il sorgere dell'obbligo di protezione dei beni alla cui preservazione tale posizione è preordinata.

b) Appaltatore

- Su di lui incombono, avendo la piena titolarità della gestione del cantiere, gli obblighi di assicurare tutte le cautele necessarie a prevenire infortuni sul lavoro ai propri dipendenti. In caso di infortunio è, peraltro, sempre stato ammesso che possano aversi intrecci di responsabilità coinvolgenti il committente.
- Ha l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da espletare; di fornire agli stessi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui andranno a lavorare; di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione; di coordinare gli interventi, anche al fine di eliminare i pericoli dovuti alle interferenze tra i lavori affidati alle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva, al fine elaborando un unico documento di valutazione dei rischi.
- Nell'appalto l'appaltatore rimane comunque garante della sicurezza delle persone a lui formalmente legate in rapporti di dipendenza: è stato invero affermato che l'appaltante risponde come datore di lavoro dell'assolvimento degli obblighi nei confronti dei dipendenti dell'appaltatore quando quest'ultimo abbia conservato un potere di ingerenza nella gestione delle attività svolte dai dipendenti, di talché la responsabilità dell'appaltante si aggiunge a quella dell'appaltatore che rimane pur sempre garante della sicurezza delle persone da lui formalmente dipendenti.
- La normativa è molto rigorosa e dimostra con chiarezza l'intendimento di assicurare al massimo livello un ambiente di lavoro sicuro con conseguente "estensione" dei soggetti onerati della relativa "posizione di garanzia" nella materia prevenzionale allorquando l'omessa adozione delle misure antinfortunistiche prescritte risulti la conseguenza del rilevato omesso coordinamento. In caso di subappalto dei lavori, ove questi si svolgano nello stesso cantiere predisposto dall'appaltatore, in esso inserendosi anche l'attività del subappaltatore per l'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, e non venendo meno l'ingerenza dell'appaltatore e la diretta riconducibilità (quanto meno anche) a lui dell'organizzazione del (comune) cantiere (non cessando egli di essere investito dei poteri direttivi generali inerenti alla propria predetta qualità), sussiste la responsabilità di entrambi tali soggetti in relazione agli obblighi antinfortunistici, alla loro osservanza ed alla dovuta sorveglianza al riguardo. Una esclusione di responsabilità dell'appaltatore è configurabile, invece, solo nel caso in cui al subappaltatore sia affidato lo svolgimento di lavori, ancorché determinati e circoscritti, che, però, svolga in piena ed assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale rispetto all'appaltatore.
- In caso di subappalto di lavori, ove questi si svolgano nello stesso cantiere predisposto dall'appaltatore, non venendo meno l'ingerenza dell'appaltatore e la diretta riconducibilità (quanto meno) anche a lui dell'organizzazione del comune cantiere, sussiste la responsabilità di entrambi tali soggetti in relazione agli obblighi antinfortunistici, alla loro osservanza ed alla dovuta sorveglianza al riguardo. Un'esclusione della responsabilità dell'appaltatore è configurabile solo qualora al subappaltatore sia affidato lo svolgimento di lavori, ancorché determinati e circoscritti, che svolga in piena ed assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale rispetto all'appaltatore, e non nel caso in cui la stessa interdipendenza dei lavori svolti dai due soggetti escluda ogni estromissione dell'appaltatore dall'organizzazione del cantiere.

c) Committente

- E' il perno intorno al quale ruota la sicurezza nei cantieri.
- Deve promuovere la cooperazione ed il coordinamento delle imprese.

- Alla nomina del responsabile dei lavori si deve imprescindibilmente accompagnare un atto di delega con il quale si attribuiscano poteri decisionali cui sono connessi evidenti oneri di spesa o, più in generale, la determinazione della sfera attribuitagli.
- Anche se impartisce le opportune direttive, è necessario che controlli con prudente e continua diligenza la puntuale osservanza.
- In materia di responsabilità colposa, il committente di lavori dati in appalto deve adeguare la sua condotta a due fondamentali regole di diligenza e prudenza: a) scegliere l'appaltatore e più in genere il soggetto al quale affida l'incarico, accertando che la persona, alla quale si rivolge, sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa; b) non ingerirsi nella esecuzione dei lavori.
- L'obbligo di cooperazione imposto dalla normativa antinfortunistica non può intendersi come obbligo del committente di intervenire in supplenza dell'appaltatore tutte le volte in cui costui ometta, per qualsiasi ragione, di adottare le misure di prevenzione prescritte a tutela soltanto dei suoi lavoratori, poiché la cooperazione, se così si intendesse, si risolverebbe in un'inammissibile ingerenza del committente nell'attività propria dell'appaltatore al punto di stravolgere completamente la figura dell'appalto. L'obbligo della cooperazione tra committente ed appaltatore è limitato all'attuazione delle misure prevenzionali rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto dell'esecuzione delle opere appaltate, vanno ad incidere sia sui dipendenti dell'appaltante sia su quelli dell'appaltatore. Ne consegue che, qualora per la natura e le caratteristiche dell'attività commissionata, questa si possa svolgere in una zona o in un settore separato, senza che i rischi si estendano fino a coinvolgere i dipendenti del committente, quest'ultimo non ha alcun motivo di intervenire sull'appaltatore.
- E' corresponsabile qualora l'evento si colleghi casualmente anche alla sua colposa omissione e ciò avviene, ad esempio, quando abbia consentito l'inizio dei lavori in presenza di situazioni di fatto pericolose. Inoltre, il committente può essere chiamato a rispondere dell'infortunio qualora l'omessa adozione delle misure di prevenzione prescritte sia immediatamente percepibile cosicché il committente medesimo sia in grado di accorgersi dell'inadeguatezza delle stesse senza particolari indagini; mentre, in questa evenienza, ad escludere la responsabilità del committente, non sarebbe sufficiente che questi abbia impartito le direttive da seguire a tale scopo, essendo comunque necessario che ne abbia controllato, con prudente e continua diligenza, la puntuale osservanza. Deve, pertanto, affermarsi che, in caso di infortunio, è sempre stato ammesso che possano aversi "intrecci di responsabilità" coinvolgenti anche il committente.

d) C.S.E.

• L'art. 5, lett. e), del d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494 impone al coordinatore per la esecuzione dei lavori, tra l'altro, sia l'obbligo di segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni ed alle prescrizioni ivi indicate e di proporre i rimedi del caso (sospensione dei lavori, allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi, risoluzione del contratto), sia l'obbligo, nel caso non venga adottato alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza che sia fornita idonea motivazione, di dare comunicazione della inadempienza del committente o del responsabile dei lavori alla Asl, ed alla direzione provinciale del lavoro competenti. La violazione della norma si integra anche in ipotesi di ingiustificato ritardo nella comunicazione, atteso che le disposizioni del citato decreto n. 494 prevedono che le comunicazioni siano effettuate il più presto possibile trattandosi di prescrizioni imposte per assicurare la sicurezza e la prevenzione degli infortuni nei cantieri.

- La figura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ha la funzione di assicurare, nel corso della effettuazione dei lavori, un collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di consentire al meglio l'organizzazione della sicurezza in cantiere. Al coordinatore è espressamente attribuito il compito di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, vigilare sul rispetto del piano stesso e sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni.
- L'obbligo della nomina dei coordinatori è posto, in via alternativa, a carico del committente o del responsabile dei lavori, sicché il precetto è osservato se uno dei due obbligati effettui le nomine. In caso d'omissione, invece, entrambi i soggetti incorrono in responsabilità penale.
- Il committente può essere sgravato degli obblighi in materia di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei soltanto se abbia conferito incarico al responsabile dei lavori, non essendo sufficiente, per l'esonero da responsabilità, la nomina del responsabile dei lavori ove non intervenga delega a quest'ultimo.
- Durante l'esecuzione il coordinatore per la esecuzione esercita non solo i poteri di vigilanza e di controllo; su di lui grava anche l'obbligo imposto dall'art. 5 d.lgs. 494/96, alla lett. e) e lett. f). Un corretto esercizio dei compiti del coordinatore per l'esecuzione può evitare di vanificare in concreto il lavoro fatto nella fase progettuale e di armonizzare a fini di prevenzione l'attività di soggetti diversi, financo coordinando i vari rappresentanti per la sicurezza.
- Il CSE deve assicurare, nel caso della effettuazione dei lavori, il collegamento tra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione ed ha il compito di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, di vigilanza sul rispetto del piano stesso e di sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni, segnalando al committente o al responsabile dei lavori, le inosservanze alle disposizioni di cui al citato decreto. Né la responsabilità dell'appaltatore esclude, in caso di infortunio, la configurabilità della responsabilità anche del committente.
- Il CSE ha anche il compito di vigilare la corretta osservanza da parte delle imprese delle prescrizioni del piano di sicurezza e la scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro e ciò a maggiore garanzia dell'incolumità dei lavoratori.
- CSP e CSE sono due figure di grande rilievo ai fini della prevenzione infortuni, proprio al fine di assicurare che nei cantieri in cui operano più imprese, fattore che accentua il rischio di infortuni, sia garantito un efficace coordinamento tra le varie attività, coordinamento indispensabile per controbilanciare il rischio aggiuntivo per la sicurezza rappresentato dalla compresenza di più soggetti e dei rispettivi dipendenti. La posizione di queste figure non si sovrappone a quella degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza del lavoro, ma ad essi si affianca per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia della incolumità dei lavoratori. In caso di piano generico e non adeguato, pur dando atto che tali caratteristiche del piano di sicurezza possono essere giustificate da una sorta di burocratizzazione routinaria nella redazione di tale documento, che avviene in genere sulla base di testi standardizzati, si sottolinea che tale lacuna può e deve essere colmata attraverso una concreta e puntuale azione di controllo del Coordinatore per l'esecuzione. Azione che costituisce il contenuto tipico e specifico degli obblighi sullo stesso gravanti e la ragione della creazione di tale figura, che non vuole essere, e non è, una duplicazione di quella del datore di lavoro o del responsabile delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi.

V CONCLUSIONI

La materia trattata, a causa della propria stretta colleganza con il settore della tecnica, ha la caratteristica di essere in continua evoluzione. Le modifiche tecniche possono influenzare gli interventi giurisprudenziali al pari della normativa comunitaria e nazionale.

Per meglio capire questa affermazione basta pensare che due norme –antiche ma, nello stesso tempo, estremamente moderne- dispongono che "l'iniziativa privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana." ed anche che "l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".

L'art.41 della Costituzione e l'art.2087 del codice civile -vista l'ampiezza delle proprie portate-consentono di aprire in ogni momento sempre nuovi spiragli di ampliamento interpretativo.

Salute e sicurezza del lavoro, come si è avuto modo di constatare, interessano (anche se in modi differenti) un gran numero di soggetti che a vario titolo si trovano ad orbitare nel suo campo di azione.

Pertanto gli elementi ricavabili dalla giurisprudenza, della Suprema Corte di Cassazione in modo particolare, si dimostrano, anche se in maniera differenziata, particolarmente utili, se non indispensabili.

La principale differenza che è metodologicamente necessario apportare quando ci si rivolge ai vari soggetti è quella di "tradurre" i concetti giuridici nello specifico linguaggio professionale di colui al quale ci si rivolge.

Se le sentenze sono in costante evoluzione, anche il modo di raccogliere e restituire i dati da loro provenienti deve adeguarsi a questa necessità di aggiornamento.

Durante la ricerca, raccolta ed analisi delle sentenze si è provveduto a modificare il modello teorico originariamente ipotizzato; successivamente, durante l'implementazione delle fonti, si è rivelato utile aggiungere alcune voci alla scheda.

Tutto ciò permette di produrre un sistema di restituzione dei dati acquisiti sempre più aggiornato, attendibile ed utile.

La sottoposizione alla critica di soggetti terzi che abbiano la possibilità di utilizzarle e criticarle in modo costruttivo (dandoci notizia di come modificherebbero o aggiornerebbero il nostro "prodotto") costituisce la terza fase del progetto.

La critica, se intesa come feedback, sarà utile a tutti e consentirà di fruire di uno strumento sempre più utile ed anche sempre più orientato alle effettive esigenze pratiche.

Proprio per questo motivo alle prime 115 schede se ne aggiungeranno, durante l'anno, altrettante. Nelle uscite (circa dieci ogni mese) si cercherà di sperimentare modalità di accorpamento diversificate che verranno necessariamente decise volta per volta anche in funzione delle novità che si presenteranno. Sul sito apparirà la notizia della pubblicazione, un articolo illustrante la particolarità di quanto "pubblicato" e gli estremi delle sentenze.

Per informazioni e chiarimenti contattare: sicurezzaneiluoghidilavoro@nuovaquasco.it

ALLEGATO 1

ARTICOLI RICORRENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO oltre quelli del T.U.S.L.

CODICE CIVILE

2059 Danni non patrimoniali e tutela della salute dei lavoratori

2087 La tutela della persona e delle condizioni di lavoro del prestatore di opere

CODICE PENALE

Della modificazione e applicazione della pena

135 Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive (attualmente Euro250,00 al giorno)

Della estinzione del reato

157 Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere

158 Decorrenza del termine della prescrizione

159 Sospensione del corso della prescrizione

160 Interruzione del corso della prescrizione

161 Effetti della sospensione e della interruzione

163 Sospensione condizionale della pena

164 Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena

165 Obblighi del condannato

166 Effetti della sospensione

167 Estinzione del reato

168 Revoca della sospensione

Della estinzione della pena

175 Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale

Dei delitti contro l'incolumità pubblica – dei delitti di comune pericolo mediante violenza

437 Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro

Dei delitti contro l'incolumità pubblica – Dei delitti colposi di comune pericolo

451 Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro

Dei delitti contro la persona – Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale

589 Omicidio colposo

590 Lesioni personali colpose

CODICE DI PROCEDURA PENALE

Atti e provvedimenti del giudice

129 Obbligo di declaratoria di determinate cause di non punibilità

Decisione – Sentenza di assoluzione

530 Sentenza di assoluzione

531 Dichiarazione di estinzione del reato

Sentenza di condanna

533 Condanna dell'imputato

534 Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria

535 Condanna alle spese

Decisione sulle questioni civili

538 Condanna per la responsabilità civile

539 Condanna generica ai danni e provvisionale

540 Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili

541 Condanna alle spese relative all'azione civile

Disposizioni generali riguardanti le impugnazioni

578 Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione *Appello*

597Cognizione del giudice di appello

Sentenza

627 Giudizio di rinvio dopo annullamento

628 Impugnabilità della sentenza del giudice di rinvio

Revisione

629 Condanne soggette a revisione

ALLEGATO 2 ELENCO DELLE PRIME 100 SENTENZE ESAMINATE

O DELLE I KIME 100 SENTENZE ESAMINATE	Data di	Normana
Estremo sentenza con data udienza	Data di deposito	Numero scheda
Cass. Pen. Sez.IV n.5075/2010 del 28 gennaio 2010	09-feb-10	100
Cass. Pen.Sez.IV n.17581/2010 del 1 aprile 2010	07-mag-10	99
Cass. Pen.Sez.IV n.7292/2010 del 19 gennaio 2010	23-feb-10	98
Cass. Pen.Sez.IV n.28197/09 del 21 maggio 2009	09-lug-09	97
Cass. Pen. Sez.II n.13533/2009 del 28 gennaio 2009	27-mar-09	96
Cass. Pen.Sez.III n.10527/09 del 3 febbraio 2009	10-mar-09	95
Cass. Pen.Sez.IV n.20395/2009 del 10 febbraio 2009	14-mag-09	94
Cass. Pen.Sez.IV n.37840/09 del 1 luglio 2009	25-set-09	93
Cass. Pen. Sez.IV n.35021/2009 del 14 luglio 2009	09-set-09	92
Cass. Pen.Sez.IV n.20070/2009 del 18 maggio 2010	26-mag-10	91
Cass. Pen.Sez.IV n.1490/2009 del 20 novembre 2009	14-gen-10	90
Cass. Pen.Sez.III n.17218/09 del 3 marzo 2009	23-apr-09	89
Cass. Pen.Sez.IV n.43443/09 del 14 ottobre 2009	13-nov-09	88
Cass. Pen.Sez.IV n.43966/09 del 6 novembre 2009	17-nov-09	87
Cass. Pen.Sez.IV n.42500/09 del 25 settembre 2009	05-nov-09	86
Cass. Pen.Sez.IV n.41855/09 del 15 ottobre 2009	30-ott-09	85
Cass. Pen.Sez.IV n.45932/09 del 11 novembre 2009	01-dic-09	84
Cass. Pen.Sez.IV n.38157/09 del 23 giugno 2009	29-set-09	83
Cass. Pen.Sez.IV n.42477/2009 del 16 luglio 2009	05-nov-09	82
Cass. Pen.Sez.IV n.1834/2009 del 16 dicembre 2009	15-gen-10	81
Cass. Pen.Sez.IV n.36878/09 del 22 maggio 2009	22-set-09	80
Cass. Pen.Sez.IV n.7267/09 del 10 novembre 2009	23-feb-10	79
Cass. Pen.Sez.IV n.41823/2009 del 17 settembre 2009	30-ott-09	78
Cass. Pen.Sez.III n.1070/2009 del 18 novembre 2009	13-gen-10	77
Cass. Pen.Sez.IV n.36889/09 del 22 maggio 2009	22-set-09	76
Cass. Pen.Sez.III n.44890/09 del 21 ottobre 2009	20-nov-09	75
Cass. Pen.Sez.IV n.45931/09 del 11 novembre 2009	01-dic-09	74
Cass. Pen.Sez.III n.16313/09 del 25 febbraio 2009	17-apr-09	73
Cass. Pen.Sez.IV n.37861/09 del 10 luglio 2009	25-set-09	72
Cass. Pen.Sez.IV n.8589/2008 del 14 gennaio 2008	27-feb-08	71
Cass. Pen.Sez.IV n.23090/2008 del 14 marzo 2008	10-giu-08	70
Cass. Pen.Sez.IV n.22622/2008 del 29 aprile 2008	05-giu-08	69
Cass. Pen.Sez.IV n.37049/2008 del 3 giugno 2008	30-set-08	68
Cass. Pen.Sez.Feriale n.45335/2008 del 26 agosto 2008	05-dic-08	67
Cass. Pen.Sez.IV n.38819/2008 del 16 settembre 2008	14-ott-08	66
Cass. Pen.Sez.IV n.47370/2008 del 18 settembre 2008	19-dic-08	65
Cass. Pen.Sez.IV n.41815/2008 del30 settembre 2008	07-nov-08	64
Cass. Pen.Sez.IV n.39883/2008 del 1 ottobre 2008	23-ott-08	63
Cass. Pen.Sez.IV n.47374/2008 del 9 ottobre 2008	19-dic-08	62
Cass. Pen.Sez.IV n.1763/2008 del 14 ottobre 2008	16-gen-09	61
Cass. Pen.Sez.IV n.40821/2008 del 21 ottobre 2008	31-ott-08	60
Cass. Pen.Sez.IV n.7380/2008 del 29 ottobre 2008	19-dic-08	59
Cass. Pen.Sez.IV n.47485/2008 del 13 novembre 2008	22-dic-08	58
Cass. Pen.Sez.IV n.48295/2008 del 27 novembre 2008	29-dic-08	57
Cass. Pen.Sez.IV n.18472/2008 del 4 marzo 2008	08-mag-08	56
Cass. Pen.Sez.IV n.27442/2008 del 4 giugno 2008	04-lug-08	55
Cass. Pen.Sez.IV n.27965/2008 del 5 giugno 2008	09-lug-08	54
Cass. Pen.Sez.IV n.38002/2008 del 9 luglio 2008	03-ott-08	53

Cass. Pen.Sez.IV n.42131/2008 del 30 settembre 2008	12-nov-08	52
Cass. Pen.Sez.IV n.43111/2008 del 9 ottobre 2008	18-nov-08	51
Cass. Pen.Sez.IV n.17495/08 del 13 marzo 2008	30-apr-08	50
Cass. Pen.Sez.IV n.4123/08 del 10 dicembre 2008	28-gen-09	49
Cass. Pen. Sez.IV n.37997/08 del 9 luglio 2008	03-ott-08	48
Cass. Pen.Sez.IV n.17502/08 del 13 marzo 2008	30-apr-08	47
Cass. Pen. Sez.III n.7209/2007 del 25 gennaio 2007	21-feb-07	46
Cass. Pen. Sez.IV n.29204/2007 del 20 giugno 2007	20-lug-07	45
Cass. Pen. Sez.IV n.3448/2007 del 25 ottobre 2007	23-gen-08	44
Cass. Pen. Sez.IV n.16346/2007 del 19 dicembre 2007	18-apr-08	43
Cass. Pen. Sez.IV n.47173/2007 del 8 novembre 2007	20-dic-07	42
Cass. Pen. Sez.IV n.15226/07 del 15 febbraio 2007	17-apr-07	41
Cass. Pen. Sez.IV n.7714/2007 del 6 dicembre 2007	20-feb-08	40
Cass. Pen. Sez.III n.28350/06 del 27 giugno 2006	08-ago-06	39
Cass. Pen. Sez.III n.29138/2006 del 22 giugno 2006	10-ago-06	38
Cass. Pen.Sez.III n.2848/2006 del 7 dicembre 2006	25-gen-07	37
Cass. Pen. Sez.IV n.31296/2005 del 17 maggio 2005	19-ago-05	36
Cass. Pen. Sez. IV n.31290/2003 del 17 maggio 2003 Cass. Pen. Sez. IV n.20595/2005 del 12 aprile 2005	01-giu-05	35
Cass.Pen.Sez.IV n.2059/2005 del 24 febbraio 2005	01-giu-05	34
	18-mag-05	33
Cass.Pen.Sez.IV n.18558/2005 del 26 gennaio 2005 Cass.Pen.Sez.IV n.13251/2005 del 10 febbraio 2005	12-apr-05	33
	12-apr-05	
Cass.Pen.Sez.IV n.10213/2005 del 13 gennaio 2005		31
Cass. Pen. Sez.IV n.24010/2004 del 3 aprile 2004	26-mag-04	30
Cass. Pen. Sez.III n.1722/2004 del 18 novembre 2004	21-gen-05	
Cass.Pen.Sez.IV n.27893/2004 del 4 maggio 2004	21-giu-04	28
Cass.Pen.Sez.IV n.24055/2004 del 1 aprile 2004	26-mag-04	27
Cass.Pen.Sez.IV n.47949/2004 del 26 ottobre 2004	10-dic-04	26
Cass.Pen.Sez.IV n.14875/2004 del 11 febbraio 2004	26-mar-04	25
Cass.Pen.Sez.IV n.3455/2004 del 3 novembre 2004	02-feb-05	24
Cass.Pen.Sez.IV n.3444/2004 del 22 ottobre 2004	02-feb-05	23
Cass.Pen.Sez.IV n.1238/2004 del 26 ottobre 2004	19-gen-05	22
Cass.Pen.Sez.IV n.49492/2003 del 29 ottobre 2003	31-dic-03	21
Cass.Pen.Sez.III n.2117/2003 del 18 novembre 2003	23-gen-04	20
Cass.Pen.Sez.IV n.22345/2003 del 16 gennaio 2003	21-mag-03	19
Cass.Pen.Sez.III n.28774/2003 del 15 maggio 2003	07-lug-03	18
Cass.Pen.Sez.III n.21995/2003 del 19 marzo 2003	19-mag-03	17
Cass.Pen.Sez.IV n.25944/2003 del 23 aprile 2003	17-giu-03	16
Cass.Pen.Sez.IV n.4849/2002 del 18 dicembre 2002	03-feb-03	15
Cass.Pen.Sez.IV n.40942/2002 del 16 ottobre 2002	05-dic-02	14
Cass.Pen.Sez.IV n.427/2001 del 21 febbraio 2001	26-apr-01	13
Cass.Pen.Sez.IV n.3516/2000 del 14 dicembre 2000	30-gen-01	12
Cass.Pen.Sez.IV n.7402/2000 del 26 aprile 2000	24-giu-00	11
Cass.Pen.Sez.IV n.7386/2000 del 23 febbraio 2000	23-mar-00	10
Cass.Pen.Sez.III n.6176/2000 del 14 febbraio 2000	29-mag-00	9
Cass.Pen.Sez.IV n.12775/2000 del 3 ottobre 2000	07-dic-00	8
Cass.Pen.Sez.IV n.12006/2000 del 4 luglio 2000	22-nov-00	7
Cass.Pen.Sez.IV n.7435/2000 del 24 maggio 2000	24-giu-00	6
Cass.Pen.Sez.III n.9580/2000 del 14 giugno 2000	11-set-00	5
Cass.Pen Sez.III n.9216/2000 del 6 luglio 2000	24-ago-00	4
Cass.Pen Sez.III n.9667/2000 del 26 giugno 2000	14-set-00	3
Cass.Pen.Sez.IV n.12115/1999 del 3 giugno 1999	22-ott-99	2
Cass.Pen.Sez.III n.2080/1999 del 16 dicembre 1999	23-feb-00	1